



COMUNE DI SONNINO

Città dell'Olio Olive

Provincia di Latina



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N.25 DEL 27/06/2008

ART. 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali al fine di sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.
2. Le palestre scolastiche sono regolamentate dalle norme relative all'utilizzo delle attrezzature scolastiche e dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto competente nonché dal regolamento adottato con delibera C.C. n. .

Art. 2

Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi comunali attualmente in uso sono i seguenti:
 - CAMPO SPORTIVO S. Bernardino CAPOLUOGO
 - STRUTTURA TENSOSTATICA S, Bernardino
 - IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3

Modalità di gestione

1. Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni di seguito enunciate: Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali od Associazioni territoriali iscritte all'Albo comunale ancorché non aventi forma giuridica riconosciuta.
2. La procedura ad evidenza pubblica potrà anche essere ottenuta per ciascuno degli impianti indicati al precedente articolo 2.
3. Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo, l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati mediante assegnazione diretta.

Art. . 4

Modalità di affidamento a terzi

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l'eventuale contributo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti che si intende affidare al gestore.
2. L'affidamento in concessione degli impianti avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti.
3. I dati richiesti dovranno essere afferenti all'anno sportivo precedente il bando gara.
4. Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente responsabile del servizio, con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all'associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione i cui contenuti obbligatori sono enunciati agli articoli seguenti.

Art. 5

Durata della convenzione e oneri a carico del concessionario

1. La convenzione ha una durata massima di 9 (nove) anni e rinnovabile, a richiesta, 6 mesi prima della scadenza.
2. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico dell'associazione aggiudicataria:
 - *custodia impianti, come delimitati nel bando;*
 - *pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono ecc..).*
 - *pulizia impianti,*
 - *manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:*
 - Impianto elettrico:** riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad esclusione dei guasti ai proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.
 - Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** riparazione e/sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc..., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi biologici.
 - Infissi:** sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal comodatario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in questi casi la Società che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.
 - Locali, spazi esterni e tribune:** imbiancatura, verniciatura, disinfezione, pulizia ed igiene, disinfestazione .

Arredi ed attrezzature :sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal comodatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.

Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.

Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

3. Al concessionario sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa regionale di settore, oltre alle attività temporanee di somministrazione.

Art. 6

Oneri a carico del Comune

1. Sono oneri a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità enunciate al comma successivo, che provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 6.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti, come per la generalità degli altri impianti sportivi:

Impianto elettrico: riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del comodatario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,

Infissi: rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purchè il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Locali, spazi esterni e tribune: interventi sulla struttura portante(muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di cancelli, recinzioni, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purchè il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Arredi ed attrezzature: rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.

Aree verde: rifacimento totale dei campi o delle aree a verde dei suddetti impianti sportivi. Manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.

Art. 7

Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti

1.L'Associazione affidataria della gestione dell'impianto percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie, e le cauzioni che saranno determinate prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale, sentito il parere dell'Associazione.

2. E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Art.8

Gestione delle strutture accessorie agli impianti sportivi

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dotato di strutture accessorie abilitate e destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande i rapporti di concessione sono disciplinati come segue:

la gestione della struttura accessoria è disciplinata da apposita convenzione con il Concessionario dell'impianto sportivo ed è soggetta al pagamento di un canone, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, aggiuntivo rispetto a quello relativo all'impianto sportivo.

L'applicazione del canone aggiuntivo per la concessione della struttura accessoria non comporta, in ogni caso, la revisione del canone relativo all'impianto sportivo anche se quantificato successivamente a quest'ultimo.

2. Il Comune potrà consentire, successivamente all'aggiudicazione della gestione, per le attività di cui al comma 1, l'utilizzo dei locali dell'impianto e/o l'installazione di strutture da parte del concessionario, previa richiesta e conseguente autorizzazione andando a rivedere la convenzione incrementando la stessa di un importo equivalente a quello che sarebbe stato determinato nel caso di locali preesistenti decurtato del 50%.

Art. 9

Diritti del Comune

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:

- di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo
- di far utilizzare l'impianto a tutte le associazioni che ne facciano richiesta.
- di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'Associazione almeno dieci giorni prima del loro svolgimento.

2. E' inoltre facoltà del Comune usufruire dell'impianto in modo gratuito per le attività delle Scuole, negli archi orari che saranno annualmente definiti.

3. Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall'Associazione, in forma gratuita, e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.

4. Al momento dell'utilizzazione da parte del Comune e/o delle scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.

5. Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto.

6. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo.

7. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

Art 10

Pubblicità negli impianti

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.
2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).
5. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

Art. 11

Orari

1. Gli orari degli impianti concessionati sono definiti dal gestore previa comunicazione ad inizio della stagione sportiva all'Ufficio Sport del Comune.

Art. 12

Norma derogatoria

La GM potrà determinare la durata della convenzione in misura inferiore a quella prevista al comma 1 dell'art. 5.

La GM potrà, inoltre, autorizzare interventi sulle strutture da parte del concessionario, anche di carattere straordinario, nel solo caso di durata novennale della convenzione e se finalizzati al miglioramento della funzione della struttura.